

COMUNE DI TRIVIGLIANO
Provincia di Frosinone
Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 **OGGETTO: IMU - Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni a valere per l'anno 2015.**
del 29.07.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	QUATRANA Ennio	x	
2)	LATINI Gianluca	x	
3)	MORICONI Remo	x	
4)	QUATRANA Mauro Consalvo	x	
5)	CALICCHIA Mario Roberto	x	
6)	PITOCCO Salvatore	x	
7)	BONANNI Francesco	x	
8	DI REZZE Velio	x	
9)	QUATRANA Oreste	x	
10)	BIETTI Anna		x

Fra gli assenti risultano giustificati i seguenti consiglieri:

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N. 9
Assenti N. 1

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor *Ennio Quatrana* nella qualità di *Sindaco*
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,c.4 a del T.U. n. 267/2000) il Segretario signor *Dr. Raffaele Allocca*

La seduta è *pubblica*

- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- (x) il responsabile del servizio interessato (art.49,c.1 a del T.U. n.267/2000)
 - (x) il segretario comunale (art.49,c.2 e 97 c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - () il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità con (art.49,c.1 del T.U.n.267/2000)
- Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

.....
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Ennio Quatrana

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Raffaele Allocca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 03.09.2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 03.09.2015

Timbro

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Raffaele Allocca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- () E' divenuta esecutiva il giornodecorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) ;
- (x) E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal 03.09.2015. al 18.09.2015.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Raffaele Allocca

E' copia conforme all'originale esistente agli atti

Li _____

Il Segretario Comunale
Dr. Raffaele Allocca

COMUNE DI TRIVIGLIANO

PROVINCIA DI FROSINONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 DEL 29.07.2015

OGGETTO: IMU – Imposta Municipale Propria. Aliquote e detrazioni a valere per l'anno 2015.

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 29.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Allocca Raffaele

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 29.07.2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Raffaele Allocca

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*” e la potestà regolamentare “*in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”;
- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 67 del 21.03.2015), che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL D.Lgs 267/2000;;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

PREMESSO che la Legge del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si compone dell’ IMU, TASI, TARI;

RICHIAMATI, ALTRESÌ:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
- l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

CONSIDERATO CHE:

- L’art. 1 comma 707 punto 2) L. 147/2013 dispone che l’imposta Municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e della pertinenza della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui all’art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al comma 10 art. 13 D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011
- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. a) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- L’art. 1 comma 707 punto 3) L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l’imposta municipale propria) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- L’art. 1 comma 707 punto 3 lett. b) L. 147/2013 dispone che l’Imposta Municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008;

- L'art. 1 comma 707 punto 3 lett. c) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- L'art. 1 comma 707 punto 3 lett. d) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- L'art. 1 comma 707 L. 147/2013 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;

- L'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che a decorrere dal 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni;

- per pertinenza s'intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale;

VISTO che nel Regolamento IUC, su richiamato, in aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate alla abitazione principale (quindi non si applica l'imposta municipale propria) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;

RICHIAMATO:

-il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

-il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell'"Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "*Altitudine del centro (metri)*", sia della definizione contenuta nella colonna "*Comune montano*";

VISTO CHE nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Trivigliano è di 780 metri e visto che il territorio è definito "*Totalmente Montano*";

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Trivigliano godono ancora dell'esenzione IMU e pertanto non sono soggetti al pagamento dell'IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 , che ha differito al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali di cui all'art. 151 del TUEL D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- D.Lgs.n.(18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni);
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- il D.L 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge Stabilità 2014);
- la legge 2 maggio 2014 , n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16;

DATO atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2015 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L) gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Votanti 9, voti favorevoli 7 e astenuti /, contrari 2 (Consigliere Di Rezze – Quatrana Oreste), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. Di confermare ed istituire, per quanto non già disposto, le seguenti aliquote a valere per l'anno 2015 ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

a. **Aliquota** prevista per l'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente con la sua famiglia, **pari a 0.6%.**

b. **Aliquota pari a 0.6** per la pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. L'unità adibita a pertinenza dovrà essere dichiarata al Comune con apposita comunicazione da presentarsi entro il termine di cui al regolamento IUC, approvato con delibera di C.C. n. 4 del 14.05.2014;

c. **Aliquota pari a 0,76 %** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

d. **Aliquota** di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 **pari a 0.76%**

e. di equiparate alla abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;

f. non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L 6/12/211 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011 e successive modificazioni;

g. non è dovuta l'imposta per i terreni agricoli ubicati nel Comune di Trivigliano, in quanto comune classificato totalmente montano, di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;

2. Di determinare per l'anno 2015 la detrazione annua base di € 20000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione si applica:

all'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;

3. Di inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento. Il comma 13 bis dell'art 13 del D.L n. 201/2011 ha previsto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico. L'efficacia delle deliberazioni relative all'anno d'imposta 2014, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle Finanze e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

4 Di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

5 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000.